

S T A T U T O

in vigore fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE
DI PARTECIPANTI

ART.1

(Costituzione e denominazione
della Fondazione)

E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"** - ONLUS **"LUIGI MARCHITELLI"**

ART.2

(Autonomia e disciplina
applicabile)

La Fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento, ha durata illimitata e non ha scopi di lucro.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

ART.3**(Sede)**

La Fondazione ha sede legale nel comune di Padova.

La Fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

ART.4**(Scopi e settori di intervento)****S T A T U T O**

in vigore da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI
PARTECIPANTI

ART.1

(Costituzione e denominazione
della Fondazione)

E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"**. ENTE FILANTROPICO - ETS **"LUIGI MARCHITELLI"**

ART.2

(Autonomia e disciplina
applicabile)

La Fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione, regolata dal presente Statuto e dal Regolamento ha durata illimitata.

La Fondazione, in quanto Ente Filantropico, opera nel rispetto delle norme di cui al Decr.Legisl.3.7.2017 n.117 e s.m.i.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

ART.3**(Sede)**

La Fondazione ha sede legale in Padova.

La Fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

ART.4**(Scopi e settori di intervento)**

Gianni Sgarbi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di promozione, in armonia con le finalità de "The International Association of Lions Clubs".

La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, istruzione, formazione, sport dilettantistico, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché arte, cultura, promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, solidarietà sociale, tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" del Distretto Lions 108TA3 e dei Lions Clubs aderenti, eventualmente affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della

La Fondazione, in armonia con le finalità de "The International Association of Lions Clubs" persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e di promozione, tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale quali istruzione, cultura, ambiente, beni artistici, architettonici, storici, ambientali, formazione, sport dilettantistico e a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In questo ambito può organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative.

Può svolgere anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e s.m.i.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" del Distretto Lions 108TA3 e dei Lions Clubs aderenti, eventualmente affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro

Fondazione.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di propri progetti e di programmi di intervento, da realizzare direttamente o tramite lo scambio e la collaborazione di altri soggetti interessati.

L'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi statutari, può essere disciplinata mediante apposito Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da attuare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le

assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione e delle attività di interesse generale di cui al citato art.5 del Decr.Legisl.117/2017.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di propri progetti e di programmi di intervento, da realizzare direttamente o tramite lo scambio e la collaborazione di altri soggetti interessati.

L'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi statutari, può essere disciplinata mediante apposito Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da attuare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le

Curiosamente

operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà:

a) aderire a organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipa con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, di ricerca e di studio.

b) assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 6 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

a) dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione dell'Ente, dalle somme, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili a qualunque titolo pervenuti;

b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti espressamente destinati al patrimonio a qualunque titolo lecito, legittimo e riconosciuto compatibile e coerente con gli scopi della Fondazione.;

Non entrano a far parte del patrimonio, gli avanzi di gestione, donazioni o contributi di qualsivoglia natura, vincolati a services particolari o all'attività dei Clubs del Distretto LIONS 108TA3.

operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà:

a) aderire a organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipa con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, di ricerca e di studio.

b) assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 6 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è vincolato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

a) dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione dell'Ente, dalle somme, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili a qualunque titolo pervenuti;

b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti, espressamente destinati al patrimonio a qualunque titolo lecito, legittimo e riconosciuto compatibile e coerente con gli scopi della Fondazione.

Non entrano a far parte del patrimonio donazioni o contributi di qualsivoglia natura, vincolati a services particolari o all'attività dei clubs del Distretto LIONS 108TA3.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

L'Ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART.7

(Destinazione dei mezzi finanziari e del reddito)

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

a - dei redditi del patrimonio;
b - delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;

c - del contributo volontario dei partecipanti non destinato al patrimonio;

d - degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

e - delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche.

utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

L'Ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto secondo quanto previsto dall'art.32

ART.7

(Destinazione dei mezzi finanziari e del reddito)

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

a - dei redditi del patrimonio;

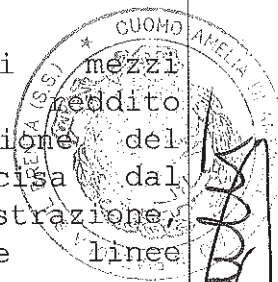
b - delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;

c - del contributo volontario dei partecipanti non destinato al patrimonio;

d - degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

e - delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche.



Amministratore Delegato

ART. 8
(Fondatori)

Sono fondatori i Lions Clubs del Distretto 108TA3, che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della Fondazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa. I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

ART. 9
(Partecipanti di diritto)

Sono partecipanti di diritto i Lions Clubs del Distretto 108TA3 che, successivamente alla costituzione della Fondazione, ne facciano domanda e contribuiscano all'incremento del patrimonio con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione. I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo. I partecipanti di diritto sono parificati, nei diritti e negli obblighi, ai fondatori.

ART.10
(Benemeriti e aggregati)

Sono benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che, con il loro apporto in attività o in mezzi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione. La qualifica di benemerito è assegnata con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione. Sono aggregati le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni diverse dai

ART. 8
(Fondatori)

Sono fondatori i Lions Clubs del Distretto 108TA3, che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della Fondazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa. I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

ART. 9
(Partecipanti di diritto)

Sono partecipanti di diritto i Lions Clubs del Distretto 108TA3 che, successivamente alla costituzione della Fondazione, ne facciano domanda e contribuiscano all'incremento del patrimonio con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione. I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo. I partecipanti di diritto sono parificati nei diritti e negli obblighi ai fondatori.

ART.10
(Benemeriti e aggregati)

Sono benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che, con il loro apporto in attività o in mezzi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione. La qualifica di benemerito è assegnata con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione. Sono aggregati le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni diverse dai Lions Clubs, che chiedono di far

Lions Clubs, che chiedono di far parte della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio della stessa, con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

ART.11

(Perdita e sospensione della qualifica di partecipante)

Si perde la qualifica di:

a) fondatore o partecipante di diritto:

- per estinzione del Lions Club;

- quando il Club sia radiato come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Clubs;

---per volontario recesso del Lions Club, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;

b) -di benemerito:

-per volontario recesso, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;

Il Club messo in "status quo" è sospeso temporaneamente dall'esercizio dei diritti, che viene ripristinato al momento della ripresa della piena operatività.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.12

(Organi)

Sono organi della Fondazione;

a) il Consiglio generale;

parte della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio della stessa, mediante pagamento di quote del valore stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

I benemeriti e aggregati possono partecipare alle sedute del Consiglio Generale senza diritto di voto. Le eventuali proposte sono iscritte all'odg del Consiglio Generale nella prima seduta utile.

ART.11

(Perdita e sospensione della qualifica di partecipante)

Si perde la qualifica di:

a) fondatore o partecipante di diritto:

-per estinzione del Lions Club;

-quando il Club sia radiato come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Clubs;

---per volontario recesso del Lions Club, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;

b) -di benemerito:

-per volontario recesso, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;

Il Club messo in "status quo" è sospeso temporaneamente dall'esercizio dei diritti, che viene ripristinato al momento della ripresa della piena operatività.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

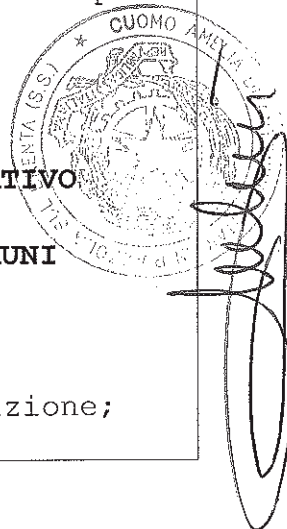
CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.12

(Organi)

Sono organi della Fondazione;



Cuomo Supremo

b) il Consiglio di Amministrazione ;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

ART.13

(Requisiti di onorabilità)

I componenti gli organi devono essere scelti fra i soci Lions effettivi del Distretto 108 TA3 e in regola con i Club di appartenenza.

I componenti gli organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

ART.14

(Cause di incompatibilità)

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.

Sono, altresì, incompatibili con le cariche di Presidente di Circoscrizione, Presidente di zona, Segretario del Centro Studi e di Direttore della

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

ART.13

(Requisiti di onorabilità)

I componenti gli organi devono essere scelti fra i soci Lions effettivi del Distretto 108 TA3 e in regola con i Club di appartenenza.

I componenti gli organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

ART.14

(Cause di incompatibilità)

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.

Sono, altresì, incompatibili con le cariche di Presidente di Circoscrizione, Presidente di Zona, Segretario del Centro Studi e di Direttore della

rivista del Distretto 108TA3.

Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e affini, secondo le norme del codice civile, dei componenti gli organi della Fondazione.

ART.15

(Cause di decadenza)

Il venir meno dei requisiti previsti dallo Statuto o della qualità di socio Lion effettivo e in regola con il Club di appartenenza, nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

I componenti gli organi devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di incompatibilità e, di decadenza che li riguardano.

Il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

L'omessa comunicazione, della sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il componente gli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, decade dall'ufficio.

ART.16

(Conflitto di interessi)

I componenti gli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione

rivista del Distretto 108TA3.

Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e affini, secondo le norme del codice civile, dei componenti gli organi della Fondazione.

ART.15

(Cause di decadenza)

Il venir meno dei requisiti previsti dallo Statuto o della qualità di socio Lion effettivo e in regola con il Club di appartenenza, nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

I componenti gli organi devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di incompatibilità e, di decadenza che li riguardano.

Il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

L'omessa comunicazione, della sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il componente gli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, decade dall'ufficio.

ART.16

(Conflitto di interessi)

I componenti gli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione



Amministratore Delegato

all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, valutano l'adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

ART.17

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi rimangono nel loro ufficio, fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori. Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

ART.18

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

Le cariche sono gratuite.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Segretario è corrisposto solo il rimborso delle spese vive, effettive e integralmente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati e riguardanti iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o,

all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, valutano l'adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

ART.17

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi rimangono nel loro ufficio, fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori. Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

ART.18

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

Le cariche sono gratuite.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Segretario è corrisposto solo il rimborso delle spese vive, effettive e integralmente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati e riguardanti iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di

in caso di urgenza, dal Presidente. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

CAPO II
CONSIGLIO GENERALE
ART.19

(Consiglio generale)

Il Consiglio generale è costituito dai Club fondatori e di diritto dai Club che facciano parte della Fondazione da almeno sei mesi rappresentati, in seno al Consiglio generale, dal Presidente pro tempore o da altro socio effettivo del Club da egli delegato.

Il Governatore, l'immediato Past Governatore, il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108TA3 fanno parte, di diritto e con diritto di voto, del Consiglio generale, che è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Svolge le funzioni di Presidente della Fondazione il Governatore.

ART.20
(Competenze del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale ha il compito:

- di approvare gli indirizzi generali dell'attività;
- di approvare il bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di eleggere i componenti del

urgenza, dal Presidente. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

CAPO II
CONSIGLIO GENERALE
ART.19

(Consiglio generale)

Il Consiglio generale è costituito dai Club fondatori e di diritto dai Club che facciano parte della Fondazione da almeno sei mesi rappresentati, in seno al Consiglio generale, dal Presidente pro tempore o da altro socio effettivo del Club da egli delegato.

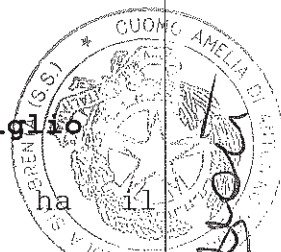
Il Governatore, l'immediato Past Governatore, il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108TA3 fanno parte, di diritto e con diritto di voto, del Consiglio generale, che è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Svolge le funzioni di Presidente della Fondazione il Governatore.

ART.20
(Competenze del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale ha il compito:

- di approvare gli indirizzi generali dell'attività;
- di approvare il bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di eleggere i componenti del



F. Serrato

Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

- di approvare le modifiche dello Statuto che venissero proposte;
- di esprimere il parere vincolante sulle eventuali proposte di scioglimento della Fondazione o di trasformazione o fusione della medesima.

Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

- di approvare le modifiche dello Statuto che venissero proposte;
- di esprimere il parere vincolante sulle eventuali proposte di scioglimento della Fondazione o di trasformazione o fusione della medesima.

Il Consiglio inoltre:

- revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando si manifestano circostanze, idonee ad influire negativamente sulla prosecuzione dell'incarico e nel rispetto delle garanzie, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei partecipanti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- approva il bilancio sociale.

ART.21

(Funzionamento del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale, ad iniziativa del suo Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei partecipanti o il Collegio dei

ART.21

(Funzionamento del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale, ad iniziativa del suo Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei partecipanti o il Collegio dei Revisori dei conti.

Revisori dei conti.

In questo caso saranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, secondo espressa richiesta iniziale del consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio o alla residenza dei partecipanti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma o telefax, o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni a meno che un partecipante non dichiarare, a inizio mandato e a sua cura, di non disporre di un indirizzo e-mail. In quest'ultimo caso il telefax o il telegramma rimangono gli unici mezzi di cui si può disporre allo scopo qui considerato.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio generale, in seconda convocazione, è valido con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui anche la seduta in seconda convocazione andasse deserta si provvederà a convocare il Consiglio nuovamente in prima convocazione non prima dei 15 gg. successivi alla data della seconda convocazione.

Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole

In questo caso saranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, secondo espressa richiesta iniziale del consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio o alla residenza dei partecipanti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno tre giorni a meno che un partecipante non dichiarare, a inizio mandato e a sua cura, di non disporre di un indirizzo e-mail. In quest'ultimo caso il telefax o il telegramma rimangono gli unici mezzi di cui si può disporre allo scopo qui considerato.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio generale, in seconda convocazione, è valido con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui anche la seduta in seconda convocazione andasse deserta si provvederà a convocare il Consiglio nuovamente in prima convocazione non prima dei 15 gg. successivi alla data della seconda convocazione.

Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della

Amelio Longato

della maggioranza dei votanti, non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti.

Ai fini dell'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale anche in seconda convocazione nonchè l'assenso della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa delega di un Lions Club ad altro Lions Club.

La rappresentanza del Club può essere delegata dal Presidente solo ad altro socio effettivo dello stesso Club.

Le modifiche allo Statuto sono approvate durante un Congresso distrettuale o nel corso dell'Assemblea ordinaria o in apposita seduta straordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e riferiscono sull'amministrazione della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio generale assiste anche il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il verbale della seduta del Consiglio generale è redatto dal Segretario Generale ed è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Le spese di funzionamento dell'assemblea sono a carico della Fondazione e vengono

maggioranza dei votanti, non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti.

Ai fini dell'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale anche in seconda convocazione nonchè l'assenso della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa delega di un Lions Club ad altro Lions Club.

La rappresentanza del Club può essere delegata dal Presidente solo ad altro socio effettivo dello stesso Club.

Le modifiche allo Statuto sono approvate nel corso dell'Assemblea ordinaria o in apposita seduta straordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e riferiscono sull'amministrazione della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio generale assiste anche il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il verbale della seduta del Consiglio generale è redatto dal Segretario Generale ed è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Le spese di funzionamento dell'assemblea sono a carico della Fondazione e vengono previste nel bilancio annuale.

previste nel bilancio annuale.

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 22

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri, di cui 10 eletti tra i fondatori e partecipanti di diritto dal Consiglio generale. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e con diritto di voto, l'immediato Past Governatore, il Governatore il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108 Ta3.

Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto e quelli eletti dal Consiglio generale.

I consiglieri di amministrazione non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 22

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri, di cui 10 eletti, tra i fondatori e partecipanti di diritto, dal Consiglio generale. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e con diritto di voto, l'immediato Past Governatore, il Governatore e il Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108 Ta3.

In caso di parità nelle votazioni prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

I Clubs Lions aderenti alla Fondazione assumono come fissa, ai fini della elezione del Consiglio di Amministrazione, la suddivisione amministrativa del Distretto in dieci zone.

Ogni zona avrà diritto ad eleggere un consigliere. Nel caso in cui il numero delle zone in cui è suddiviso il Distretto dovesse modificarsi il Consiglio Generale deciderà conseguentemente se adeguare o confermare le norme statutarie e regolamentari.

Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto e quelli eletti dal Consiglio generale.

I consiglieri di amministrazione non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere



Amelio Bugno

l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART.23

(Durata in carica)

I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dal 1 luglio.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri componenti elettivi subentrerà il primo dei non eletti.

Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del triennio suddetto.

In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, soci effettivi Lions appartenenti a Lions Clubs aderenti alla Fondazione, aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale.

ART.24

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Consiglio generale, ai sensi dell'art.20. In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

ART.23

(Durata in carica)

I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dal 1 luglio.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri componenti elettivi subentrerà il primo dei non eletti.

Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del triennio suddetto.

In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, soci effettivi Lions appartenenti a Lions Clubs aderenti alla Fondazione, aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale.

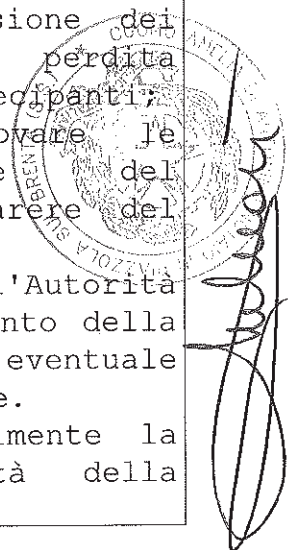
ART.24

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Consiglio generale, ai sensi dell'art.20. In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando anche sull'ammissibilità degli eventuali progetti di attività dei Lions Clubs, volti alla richiesta di assistenza e/o sostegno da parte della Fondazione;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e del documento programmatico previsionale, da presentare al Consiglio generale dei partecipanti;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili e i proventi di vendite di beni della Fondazione;
- provvede all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché alle definizioni di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- delibera il conferimento di eventuali incarichi;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi di intervento, ivi comprese le proposte di modifica al presente Statuto;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca;
- delibera sull'ammissione dei partecipanti e sulla perdita della qualifica di partecipanti;
- provvede ad approvare le eventuali modifiche del Regolamento previo parere del Consiglio Generale;
- propone all'Autorità competente lo scioglimento o l'eventuale

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando anche sull'ammissibilità degli eventuali progetti di attività dei Lions Clubs, volti alla richiesta di assistenza e/o sostegno da parte della Fondazione;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e del documento programmatico previsionale, da presentare al Consiglio generale dei partecipanti;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili e i proventi di vendite di beni della Fondazione;
- provvede all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché alle definizioni di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- delibera il conferimento di eventuali incarichi;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi di intervento, ivi comprese le proposte di modifica al presente Statuto;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici;
- delibera sull'ammissione dei partecipanti e sulla perdita della qualifica di partecipanti;
- provvede ad approvare le eventuali modifiche del Regolamento, previo parere del Consiglio Generale;
- propone all'Autorità competente lo scioglimento della Fondazione e l'eventuale trasformazione o fusione. Esso predispone annualmente la relazione sull'attività della



Enrico Fuzato

trasformazione o fusione. Esso predispone annualmente la relazione sull'attività della Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale.

Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe anche ai Consiglieri, per la gestione corrente, determinandone i limiti.

ART.25

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi, nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età.

Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale.

Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe anche ai Consiglieri, per la gestione corrente, determinandone i limiti.

ART.25

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi, nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare secondo espressa richiesta iniziale del consigliere mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina o la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ferme restando le modalità di convocazione di cui ai commi

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare secondo espressa richiesta iniziale del consigliere mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina o la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ferme restando le modalità di convocazione di cui ai commi precedenti, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di



Carri Sogato

precedenti, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per argomenti di modesta importanza, sarà possibile esprimere il parere attraverso comunicazione elettronica che resterà agli atti della Fondazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

ART. 26
(Comitati tecnici)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività.

I Comitati tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

CAPO IV
PRESIDENTE

ART. 27
(Poteri del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per argomenti di modesta importanza, sarà possibile esprimere il parere attraverso comunicazione elettronica che resterà agli atti della Fondazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

ART. 26
(Comitati tecnici)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività.

I Comitati tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

CAPO IV
PRESIDENTE

ART. 27
(Poteri del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella

rappresentanza della
Fondazione.

In caso di improrogabile
urgenza il Presidente, d'intesa
con il Segretario Generale,
adotta i necessari
provvedimenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione,
riferendone al Consiglio
medesimo nella prima riunione
utile.

In caso di assenza o
impedimento del Presidente, ne
adempie le funzioni il Vice
Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di
chi sostituisce il Presidente
costituisce prova dell'assenza
o dell'impedimento del
Presidente stesso.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.28

(Attribuzioni, requisiti e durata della carica)

Presso la Fondazione funziona
un Collegio dei Revisori dei
Conti di tre revisori effettivi
e due supplenti, con le
attribuzioni stabilite dal
codice civile, in quanto
applicabili.

I revisori sono eletti,
mediante votazione segreta, tra
i soci Lions iscritti al
registro dei revisori ed
appartenenti a Lions Clubs del
Distretto 108TA3 che hanno
aderito alla Fondazione, sulla
base di singole candidature
espresse in occasione
dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione.

I revisori restano in carica
per tre anni sociali; esprimono
comunque il parere di
competenza sul bilancio
dell'ultimo esercizio di loro
competenza.

I revisori dei conti non sono

rappresentanza della Fondazione.
In caso di improrogabile urgenza
il Presidente, d'intesa con il
Segretario Generale, adotta i
necessari provvedimenti di
competenza del Consiglio di
Amministrazione, riferendone al
Consiglio medesimo nella prima
riunione utile.

In caso di assenza o impedimento
del Presidente, ne adempie le
funzioni il Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di
chi sostituisce il Presidente
costituisce prova dell'assenza o
dell'impedimento del Presidente
stesso.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.28

(Attribuzioni, requisiti e durata della carica)

Presso la Fondazione funziona un
Collegio dei Revisori dei Conti
di tre revisori effettivi e due
supplenti, con le attribuzioni
stabilite dal codice civile, in
quanto applicabili.

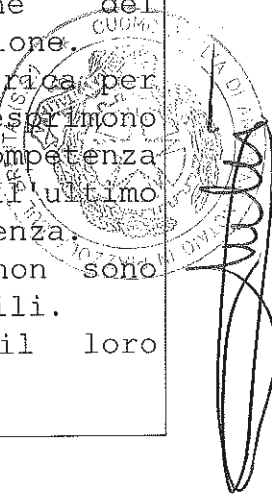
I revisori sono eletti, mediante
votazione segreta, tra i soci
Lions iscritti al registro dei
revisori ed appartenenti a Lions
Clubs del Distretto 108TA3 che
hanno aderito alla Fondazione,
sulla base di singole
candidature espresse in
occasione dell'elezione del
Consiglio di Amministrazione.

I revisori restano in carica per
tre anni sociali; esprimono
comunque il parere di competenza
sul bilancio dell'ultimo
esercizio di loro competenza.

I revisori dei conti non sono
immediatamente rieleggibili.

I revisori eleggono il loro
Presidente.

Green Sanyoto



immediatamente rieleggibili.

I revisori eleggono il loro Presidente.

Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, si provvederà con il primo dei supplenti e così a scalare.

Essi, convocati con le modalità previste dall'art. 21, possono intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci.

Il Collegio, inoltre, accompagna con propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il documento programmatico previsionale per l'approvazione del Consiglio generale.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio dei revisori dei conti verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Sono comunque incompatibili i revisori legati da parentela o affinità, come determinata dal codice civile, con i componenti il Consiglio di

Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, si provvederà con il primo dei supplenti e così a scalare.

Essi, convocati con le modalità previste dall'art. 21, possono intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci.

Il Collegio, inoltre, accompagna con propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il documento programmatico previsionale per l'approvazione del Consiglio generale.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio dei revisori dei conti verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Sono comunque incompatibili i revisori legati da parentela o affinità, come determinata dal codice civile, con i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro, ma non ad

Amministrazione.

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro, ma non ad assumere decisioni.

Le sedute sono valide anche con l'intervento di due revisori.

CAPO VI
SEGRETARIO GENERALE
ART. 29
(Segretario Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, sulla base di un incarico triennale immediatamente rinnovabile per non più di un mandato.

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi Lions del Distretto 108TA3 che abbiano aderito alla Fondazione.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti

assumere decisioni.

Le sedute sono valide anche con l'intervento di due revisori.

CAPO VI
SEGRETARIO GENERALE
ART. 29
(Segretario Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, sulla base di un incarico triennale immediatamente rinnovabile per non più di un mandato.

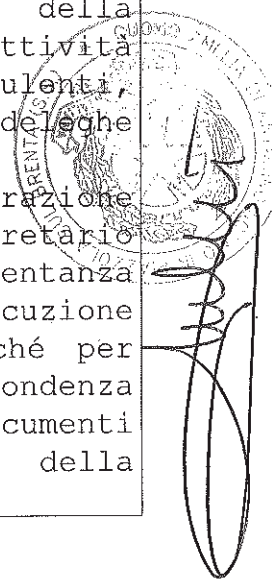
Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi Lions del Distretto 108TA3 che abbiano aderito alla Fondazione.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della

Enrico Sgarbi



inerenti all'attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Segretario Generale, cessato o dimissionario, resta in carica fino alla nomina del successore.

**TITOLO III
BILANCI E LIBRI E SCRITTURE
CONTABILI
ART. 30**

**(Esercizio finanziario,
documento programmatico
previsionale, bilancio
consuntivo bilancio sociale)**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.

Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, tranne che per l'ultimo anno del triennio, il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Relativamente al primo anno di ogni triennio il termine di cui al presente comma è fissato al 30 settembre.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere

Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Segretario Generale, cessato o dimissionario, resta in carica fino alla nomina del successore.

**TITOLO III
BILANCI E LIBRI E SCRITTURE
CONTABILI
ART. 30**

**(Esercizio finanziario,
documento programmatico
previsionale, bilancio
consuntivo, bilancio sociale)**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.

Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, tranne che per l'ultimo anno del triennio, il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al primo anno di ogni triennio il termine di cui al presente comma è fissato al 30 settembre.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Collegio dei

presentato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio generale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio dell'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Ai fini della redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del terzo anno di competenza del Consiglio di Amministrazione in scadenza, i componenti di quest'ultimo potranno accedere alla documentazione relativa, assistiti dal Segretario Generale in carica.

Il bilancio sociale viene approvato entro un anno dalla conclusione dell'esercizio di riferimento.

ART. 31

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene:

1. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio generale;

Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio generale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio dell'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, nel rispetto dell'art.13 del decr. Legisl.117 del 2017 e s.m.i.

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Ai fini della redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del terzo anno di competenza del Consiglio di Amministrazione in scadenza, i componenti di quest'ultimo potranno accedere alla documentazione relativa, assistiti dal Segretario Generale in carica.

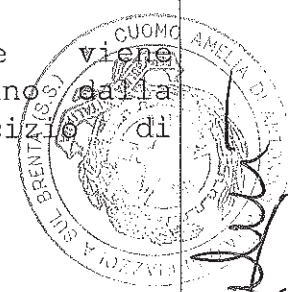
Il bilancio sociale viene approvato entro un anno dalla conclusione dell'esercizio di riferimento.

ART. 31

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene:

1. il libro dei partecipanti.
2. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio



Marco Longo

2. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

3. il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri indicati nei numeri 1 e 2 sono tenuti a cura del Segretario Generale, il libro indicato nel numero 4 a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai partecipanti e vengono messi a disposizione dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla richiesta.

**TITOLO IV
SCIoglIMENTO
ART. 32
(Scioglimento)**

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Generale. La proposta di scioglimento si intende approvata se ottiene il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei componenti il Consiglio Generale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata da uno o più

generale;

3. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

4. il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri indicati nei numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura del Segretario Generale, il libro indicato nel numero 4 a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai partecipanti e vengono messi a disposizione dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla richiesta.

**TITOLO IV
SCIoglIMENTO
ART. 32
(Scioglimento)**

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Generale. La proposta di scioglimento si intende approvata se ottiene il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei componenti il Consiglio Generale.

Nelle ipotesi di estinzione o di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, secondo le norme

liquidatori, secondo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662 salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART.33

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazione.

ART.34

NORME TRANSITORIE

Il presente statuto sarà in vigore fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) ai sensi dell'art. 104, 2 comma del Codice del Terzo Settore.

del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

In tal caso, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del dec.legisl.117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.33

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazione

ART.34

NORME TRANSITORIE

Il presente statuto sarà in vigore da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) ai sensi dell'art. 104, 2 comma del Codice del Terzo Settore.

Circolo Sanzato

[Signature]

